

Deliberazione 3 agosto 2010 – ARG/elt 121/10

Modifiche alle deliberazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09 e 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge n. 41/10);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/10);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 29 marzo 2010, prot. Autorità 13170 del 29 marzo 2010, con cui il MSE ha fornito indicazione alla società Terna Spa (di seguito: Terna) in merito all'art. 2 decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (di seguito: lettera MSE);
- la comunicazione di Terna in data 5 maggio 2010, prot. Autorità n. 017594 del 5 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 5 maggio);
- la comunicazione di Terna del 22 luglio 2010, prot. Autorità 026691 del 26 luglio 2010 con cui Terna ha trasmesso all'Autorità, in attuazione delle disposizioni di cui al punto 1, lettera d), della deliberazione ARG/elt 65/10, il resoconto dettagliato

dell'esito delle verifiche dalla stessa effettuate ai sensi della lettera b) di cui al medesimo punto 1 (di seguito: comunicazione 22 luglio).

Considerato che:

- l'articolo 2 della legge n. 41/10 prevede:
 - al comma 1, che entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, Terna determini il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali; e che tale incremento, comunque non superiore a 500 MW, sia da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09;
 - al comma 2, che Terna organizzi le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32 della legge n. 99/09, relativamente agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41/10, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori;
 - al comma 3, che le suddette procedure organizzate da Terna prevedano un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09;
 - al comma 5, che l'Autorità adegui le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge n. 99/09, in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 2 della legge n. 41/10.

Considerato altresì che:

- la lettera MSE ha chiarito che, ai fini di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10, le risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete debbano essere determinate come tali se ulteriori rispetto a quelle oggetto delle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010;
- con la comunicazione 5 maggio, Terna ha informato il MSE e l'Autorità che, in esito alla pubblicazione del bando di avvio delle procedure concorsuali per la selezione dei soggetti finanziatori degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 (di seguito: procedure concorsuali):
 - alcune delle richieste di partecipazione al finanziamento dei suddetti *interconnector* con assegnazione prioritaria ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di detta legge erano relative a carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea e sono qualificabili come incrementali ai sensi di quanto chiarito nella lettera MSE;
 - le altre richieste di partecipazione al finanziamento con assegnazione prioritaria erano viceversa relative a carichi esistenti - tra i quali impianti di abbattimento

- fumi e laminatoi - e mai significativamente proposti nelle procedure per l'assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea;
- Terna ha altresì rappresentato nella comunicazione 5 maggio che:
 - i soggetti che hanno presentato richieste di partecipazione al finanziamento con assegnazione prioritaria in esito alla pubblicazione del bando hanno dichiarato che la fornitura del servizio di interrompibilità istantanea che si impegnano a rendere disponibile avverrà conformemente alle normative vigenti;
 - tuttavia, le forme di garanzia previste da Terna a fronte del possibile mancato assolvimento dell'impegno assunto da detti soggetti di rendere disponibili le risorse interrompibili incrementali si limitavano a prendere in considerazione il beneficio derivante dalle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09, calcolato come prodotto tra le quantità di cui si richiede l'importazione virtuale e il differenziale medio tra i valori orari del PUN e dei prezzi spot della borsa estera di riferimento per l'esecuzione fisica del contratto di importazione virtuale;
 - nella medesima comunicazione 5 maggio, Terna ha chiesto, alla luce delle prime evidenze di cui ai punti precedenti e considerate le finalità della normativa primaria (tese a contrastare le criticità del sistema elettrico nazionale nonché la natura e la portata degli impegni assunti), di valutare, ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali, l'opportunità di prevedere direttive specifiche volte a garantire al sistema l'effettiva disponibilità delle risorse interrompibili ulteriori.

Considerato inoltre che, con la deliberazione ARG/elt 65/10, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, che:

- Terna ridetermini le garanzie che i partecipanti alle procedure concorsuali devono rendere disponibili a Terna stessa; e che, in particolare, le garanzie richieste ai soggetti finanziatori, con riferimento alle quote di finanziamento assegnate prioritariamente a fronte di impegni a rendere disponibili risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo di carichi diverse da quelle che già forniscono il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi (di seguito: risorse future), siano tali da assicurare, qualora non siano rese effettivamente disponibili le medesime risorse, la corresponsione a Terna:
 - del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09;
 - dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione ARG/elt 179/09 per tutto il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 e il 31 dicembre 2015, fatte salve le riduzioni di cui all'articolo 3, comma 3, di cui alla medesima della deliberazione ARG/elt 179/09;
 - la quota di oneri connessi alla realizzazione degli *interconnector* che Terna potrebbe non aver titolo a vedersi riconoscere da altri soggetti finanziatori, quantificata da Terna e comunque non inferiore ai corrispettivi di cui al precedente alinea per un ulteriore periodo di 5 anni.
- Terna verifichi entro il 15 luglio 2010 - acquisendo idonea certificazione tecnicamente motivata prestata, a pena di irricevibilità della richiesta di partecipazione, da un soggetto certificatore terzo accreditato - che le risorse future

possano prestare il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi nel rispetto di requisiti volti a garantire, tra l'altro, l'efficacia del servizio prestato;

- Terna trasmetta all'Autorità un resoconto dettagliato dell'esito delle verifiche di cui al punto precedente non appena concluse le verifiche stesse;
- Terna assegni transitoriamente le quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 con assegnazione prioritaria ai soli soggetti titolari di carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea e sono qualificabili come incrementali ai sensi di quanto chiarito nella lettera del ministero dello sviluppo economico del 29 marzo 2010;
- Terna proceda successivamente ad una nuova assegnazione delle quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 considerando, ai fini dell'assegnazione prioritaria, anche gli aumenti della capacità interrompibile istantaneamente che i soggetti finanziatori si sono impegnati a rendere disponibili a Terna e per i quali sia stato verificato positivamente il rispetto dei requisiti richiesti;
- Terna proceda, in esito alla assegnazione di cui al punto precedente, a regolare con i soggetti assegnatari il controvalore delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 con riferimento alla differenza tra la quota di finanziamento ottenuta in esito alla suddetta assegnazione ed a quanto assegnato in esito alla prima assegnazione per il periodo in cui i soggetti si sono avvalsi di dette misure per quantità differenti da quelle risultanti dall'assegnazione di cui al punto precedente; e che il suddetto controvalore fosse quantificato con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione ARG/elt 179/09;
- i soggetti che, risultati finanziatori con assegnazione prioritaria di quote dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 in esito alle procedure di riassegnazione, non rendano effettivamente disponibili a Terna le risorse future:
 - decadano dal diritto a finanziare le corrispondenti quote dell'incremento di capacità di interconnessione;
 - versino a Terna - che se necessario procede ad escutere le relative garanzie dagli stessi prestate - importi almeno pari alla somma: a) del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi, senza averne diritto, delle misure transitorie; b) dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, per tutto il periodo di durata potenziale delle misure transitorie; c) della quota a copertura degli oneri connessi alla realizzazione degli *interconnector*.

Considerato infine che:

- il resoconto dettagliato trasmesso da Terna con comunicazione 22 luglio evidenzia che, in esito alle verifiche effettuate ai sensi del punto 1, lettera b), della deliberazione ARG/elt 65/10:
 - dei 421 MW di risorse future per cui i clienti finali si erano dichiarati disposti ad assumere impegni vincolanti verso Terna nelle richieste di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, 86 MW sono stati oggetto di riduzioni o rinunce da parte dei richiedenti;

- con riferimento ai restanti MW, che pure hanno superato le verifiche condotte da Terna, la documentazione presentata dai richiedenti contiene alcune previsioni che potrebbero limitare l'effettiva disponibilità delle risorse future; in particolare, in tale documentazione i richiedenti precisano che l'impegno a rendere disponibile un predefinito valore medio di assorbimento nel periodo dal 1 aprile 2011 al 31 marzo 2012 - condizione questa imprescindibile affinché l'impegno a rendere disponibili le risorse ulteriori sia effettivamente assolto - è correlato all'attuale congiuntura economica ed alle aspettative di produttività degli impianti;
- nell'avviso pubblicato da Terna in data 16 aprile 2010, per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento delle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10, è previsto che l'assegnazione di tali quote abbia luogo successivamente all'assegnazione delle quote di finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 41/10.

Ritenuto opportuno che:

- Terna proceda ad informare i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 e che intendono impegnarsi a rendere disponibili risorse future che l'impegno da assumere nei confronti di Terna non può essere in alcun modo condizionato e che, pertanto, qualora le risorse future che si siano impegnati a rendere disponibili non siano per qualsiasi ragione fornite a Terna:
 - decadranno dal diritto a finanziare le corrispondenti quote dell'incremento di capacità di interconnessione;
 - saranno tenuti a versare a Terna - che se necessario procede ad escutere le relative garanzie dagli stessi prestate - importi almeno pari alla somma del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie, dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, per tutto il periodo di durata potenziale delle misure transitorie, della quota a copertura degli oneri connessi alla realizzazione degli *interconnector*;
- i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 e che intendono impegnarsi a rendere disponibili risorse future possano assumere detto impegno in un tempo più prossimo a quello ultimo in cui detto impegno può essere assolto, così da ridurre il rischio dagli stessi sopportato;
- il termine di cui al punto 1, lettera f), della deliberazione ARG/elt 65/10 in cui devono avere luogo le riassegnazioni sia conseguentemente posticipato al 30 novembre 2010;
- i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, ai fini della validità della loro richiesta, confermino a Terna, almeno 15 giorni prima del termine di cui al punto precedente, il loro impegno incondizionato a rendere disponibili senza apposizioni

- di riserve o limitazioni le risorse future per cui intendano confermare la loro richiesta di partecipare al suddetto finanziamento con assegnazione prioritaria;
- Terna trasmetta all'Autorità prontamente - e comunque almeno 10 giorni prima che abbiano luogo le riassegnazioni - una nota dettagliata con l'esito delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* e di cui al punto precedente;
 - Terna proceda comunque all'assegnazione delle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 senza tenere conto, al fine di determinare le quote assegnabili a ciascun soggetto finanziatore, delle quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 allo stesso eventualmente assegnate

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/elt 65/10, prevedendo che il termine di cui al punto 1, lettera f), sia posto al 30 novembre 2010;
2. di disporre che Terna Spa proceda, nei termini di cui in motivazione, ad:
 - a) informare i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 che l'impegno che devono assumere nei confronti di Terna Spa non può essere in alcun modo condizionato e che, pertanto, qualora le risorse che si siano impegnati a rendere disponibili non siano per qualsiasi ragione rese effettivamente disponibili:
 - decadranno dal diritto a finanziare le corrispondenti quote dell'incremento di capacità di interconnessione;
 - saranno tenuti a versare a Terna Spa – che se necessario procede ad escutere le relative garanzie dagli stessi prestate - importi almeno pari alla somma: i) del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie; ii) dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, per tutto il periodo di durata potenziale delle misure transitorie; iii) della quota a copertura degli oneri connessi alla realizzazione degli *interconnector*;
 - b) informare quanto prima i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, del termine entro il quale detti soggetti devono presentare la comunicazione di cui al punto 3;
 - c) trasmettere all'Autorità prontamente - e comunque almeno 10 giorni prima che abbiano luogo le riassegnazioni di cui al punto 1, lettera f), della deliberazione ARG/elt 65/10 - una nota dettagliata con l'esito delle dichiarazioni rese, ai sensi del successivo punto 3, dai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano

- l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10;
- d) assegnare le quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 senza tenere conto, al fine di determinare le quote assegnabili a ciascun soggetto finanziatore, delle quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 allo stesso eventualmente assegnate;
 3. di disporre che i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, ai fini della validità della loro richiesta, comunichino a Terna Spa, entro un termine da questa definito e comunque non oltre il 15 novembre 2010, il loro impegno incondizionato a rendere disponibili senza apposizioni di riserve o limitazioni le risorse future per cui intendano confermare la loro richiesta di partecipare al suddetto finanziamento con assegnazione prioritaria;
 4. di modificare la deliberazione ARG/elt 179/09, prevedendo che, all'articolo 8, i commi 8.1 e 8.2 siano sostituiti dai seguenti:

"8.1 Terna rende disponibile ai soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10 il servizio di importazione virtuale:

 - a) sino al 31 dicembre 2010 e limitatamente alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite attraverso:
 - i) i contratti già sottoscritti con gli *shipper* in esito alle aste per l'importazione virtuale svolte, ai sensi dell'articolo 5, per l'anno 2010, nei limiti delle quantità cui non corrispondano servizi di importazione virtuale da rendere ai soggetti selezionati e che facciano riferimento al medesimo Paese estero dal quale richiedono l'importazione virtuale i soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10;
 - ii) per le restanti quantità, attraverso nuove aste per l'importazione virtuale, di *shipper* che si impegnino a svolgere il servizio di importazione virtuale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento di dette aste;
 - b) per gli anni successivi, nell'ambito delle medesime aste di cui all'articolo 5.

8.2 Terna procede quanto prima e comunque non oltre il 30 agosto 2010, allo svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii), con riferimento ai servizi di importazione virtuale che non possano essere resi da Terna attraverso quanto previsto al comma 8.1, lettera a), punto i), e che siano richiesti dai soggetti selezionati in base alle procedure concorsuali svolte, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10, con riferimento alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite."
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A.;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione ARG/elt 179/09 risultante dalle modifiche di cui al punto 4.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis